

LA NUOVA DIRETTIVA IPPC

Direttiva 75/2010/UE
del 24 novembre 2010

Obiettivi

- Aggiornare la direttiva 96/61 (da ultimo 2008/1) alla luce delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione.
- Far diventare la direttiva IPPC la norma comunitaria unica in materia di regolamentazione ambientale delle attività produttive.



direttiva IED (Industrial Emissions Directive).

Problemi da risolvere

- Mancanza di chiarezza nelle disposizioni sull'uso delle BAT.
- Eccessivo grado di discrezionalità concesso alle autorità competenti.
- Disparità eccessive in materia di comunicazioni del rispetto dei vincoli e di riesame delle autorizzazioni.
- Vaghezza delle disposizioni in caso di chiusura e bonifica dei siti.
- Eccesso di emissioni concesse ai grandi impianti di combustione.
- Prescrizioni a volte inutilmente gravose per incenerimento e coincenerimento rifiuti.

Struttura della nuova direttiva

- Si basa sul testo revisionato della direttiva 96/61/CE con l'incorporazione di direttive su specifici settori industriali:
 - grandi impianti di combustione (2001/80);
 - impianti di incenerimento e coincenerimento (2000/76);
 - impianti che usano solventi organici (1999/13);
 - impianti che producono biossido di titanio (78/176, 82/883, 83/29, 92/112).
- Comprende 84 articoli e 10 allegati.

Indice (1)

- *Capo I* – Disposizioni comuni (artt. 1-9)
- *Capo II* – Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I (artt. 10-27)
- *Capo III* – Disposizioni particolari per gli impianti di combustione (artt. 28-41)
- *Capo IV* – Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti (artt. 42-55)

Indice (2)

- *Capo V* – Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici (artt. 56-65)
- *Capo VI* – Disposizioni particolari per le installazioni che producono biossido di titanio (artt. 66-70)
- *Capo VII* – Comitato, disposizioni transitorie e finali (artt. 71-84)

Indice (3)

- *Allegato I* – Categorie di attività di cui all'articolo 10.
- *Allegato II* – Elenco delle sostanze inquinanti.
- *Allegato III* – Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili.
- *Allegato IV* – Partecipazione del pubblico alle decisioni.
- *Allegato V* – Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione.

Indice (4)

- *Allegato VI* – Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti.
- *Allegato VII* – Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che utilizzano solventi organici.
- *Allegato VIII* - Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono biossido di titanio.
- *Allegato IX* – Direttive abrogate e loro successive modifiche – Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione.
- *Allegato X* – Tavola di concordanza.

Attività soggette

- Le attività soggette sono fondamentalmente quelle IPPC con alcune variazioni e integrazioni.
- Qualora venga specificata una soglia, le capacità degli impianti presenti nella stessa installazione continuano a sommarsi, con l'eccezione di
 - Inceneritori e co-inceneritori,
 - discariche,
 - depositi temporanei di rifiuti pericolosi,
 - depositi sotterranei di rifiuti pericolosi.

Nuovi impianti soggetti al Capo II

- Impianti di gassificazione e liquefazione di combustibili diversi dal carbone in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW (1.4).
- Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/g (3.1).
- Recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con soglia di capacità di 75 t/g (100 t/g per digestione anaerobica) (5.3b).
- Impianti di produzione di pannelli a base di legno a fibre orientate (OSB), truciolari o di fibre di capacità superiore a 600 m³/g (6.1c).
- Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici di capacità superiore a 75 m³/g (6.10).
- Trattamento a gestione indipendente di acque reflue fuori sito provenienti da impianti soggetti (6.11).

Modifiche alle caratteristiche degli impianti soggetti al Capo II

- **Industria chimica**
 - aggiunta delle trasformazioni biologiche;
 - cancellazione della specifica “di base”.
- **Gestione dei rifiuti**
 - ampliamento delle tipologie di recupero di rifiuti pericolosi;
 - incenerimento esteso a tutti i rifiuti non pericolosi;
 - ampliamento delle tipologie di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
- **Industria alimentare**
 - esclusione attività di imballaggio;
 - le materie prime possono essere già state oggetto di trasformazione;
 - i prodotti destinati sia al consumo umano che animale;
 - definizione della soglia in caso di uso misto di materie prime vegetali e animali.



BAT

- La definizione delle migliori tecniche disponibili (BAT) non cambia ma si aggiungono quelle di:
 - documento di riferimento sulle BAT (BREF),
 - conclusioni sulle BAT.

Documenti di riferimento sulle BAT (BREF)

- Sono definiti i procedimenti attraverso i quali la Commissione elabora, riesamina e aggiorna i BREF.
- Viene istituito un forum consultivo composto da Stati membri, industria, associazioni ambientaliste.
- I pareri del forum sui BREF sono pubblici.

Conclusioni sulle BAT

- Documento contenuto nei BREF.
- Definisce le conclusioni su:
 - descrizione e applicabilità delle migliori tecniche disponibili,
 - emissioni associate e loro monitoraggio,
 - consumi associati,
 - eventuali misure di bonifica del sito.
- Devono essere nelle lingue ufficiali.

Disposizioni generali vincolanti

- Rappresentano obblighi generali, almeno a livello di settore, in termini di limiti di emissione o altre prescrizioni.
- Devono essere basate sulle BAT, senza prescrivere tecniche specifiche.

Autorizzazioni

- Possono valere per più installazioni o parte di esse.
- È ammessa la possibilità che i gestori siano più di uno, ciascuno con specifiche responsabilità.
- Per gli impianti del capo V (COV) è ammessa la registrazione in luogo dell'autorizzazione.

Relazione di riferimento

- Se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose il gestore deve trasmettere una "relazione di riferimento" prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione.
- Relazione di riferimento: "Informazioni sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti".

Condizioni dell'autorizzazione

- Si basano sulle conclusioni sulle BAT.
- Se le conclusioni sulle BAT sono assenti o incomplete si seguono i criteri dell'allegato III.
- Devono prevedere l'obbligo di comunicare almeno una volta all'anno all'autorità competente i risultati dei controlli e altri dati che consentono di verificare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione.

Condizioni dell'autorizzazione

- Comprendono disposizioni per
 - la manutenzione e la verifica delle misure adottate per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee,
 - prescrizioni relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito, tenuto conto della possibilità di contaminazione.

Condizioni dell'autorizzazione

- I valori di emissione non possono superare quelli delle conclusioni sulle BAT, con deroghe possibili:
 - qualora il bilancio finale garantisca che non vengano superati i livelli emissivi associati alle BAT;
 - in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali, in relazione alle condizioni locali e alle caratteristiche tecniche dell'installazione;
 - In caso di sperimentazioni e utilizzo di tecniche emergenti (durata massima di 9 mesi).

Controlli

- Le prescrizioni in materia di controllo sono basate su quelle delle conclusioni sulle BAT.
- I controlli sulle acque sotterranee sono effettuati almeno ogni 5 anni e sul suolo almeno ogni 10 anni, salvo che non siano basati su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

- Viene prescritto un riesame periodico delle condizioni dell'autorizzazione, con frequenza non precisata.
- Il riesame è richiesto:
 - in caso di pubblicazione di decisioni sulle conclusioni sulle BAT, con adeguamento entro 4 anni;
 - qualora gli sviluppi nelle BAT consentano una notevole riduzione delle emissioni.

Chiusura e bonifica del sito

- Il gestore tenuto a elaborare la relazione di riferimento valuta, al momento della cessazione definitiva delle attività, il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose.
- Se l'installazione ha provocato un inquinamento del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale, il gestore riporta il sito allo stato iniziale, tenendo conto della relativa fattibilità.

Chiusura e bonifica del sito

- Se il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, in occasione della cessazione definitiva delle attività esegue gli interventi necessari per eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti, affinché l'uso futuro del sito non comporti rischi per l'uomo e per l'ambiente.

Ispezioni

- Gli Stati membri provvedono a che siano definiti piani di ispezione a livello nazionale, regionale o locale.
- Sulla base dei piani vengono predisposti i programmi d'ispezione, con la definizione delle frequenze delle visite in funzione dei rischi ambientali.
- Il periodo tra due visite non deve superare 1 anno per le installazioni a maggior rischio e 3 anni per le altre.
- Se da un'ispezione emerge una grave inosservanza deve seguirne un'altra entro 6 mesi.
- Le ispezioni straordinarie sono effettuate in caso di denunce e casi gravi di incidenti, guasti e infrazioni.
- Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione, inviata entro 2 mesi al gestore e resa pubblica.

Recepimento

- La direttiva deve essere recepita entro il 7 gennaio 2013 (con molti distinguo).
- L'applicazione della norma per le installazioni esistenti al 7 gennaio 2013 decorre dal 7 gennaio 2014 o dal 7 luglio 2015 in funzione del tipo di attività, salvo specifiche eccezioni.
- Per gli impianti di combustione esistenti la decorrenza è dal 1° gennaio 2016.

Direttive abrogate

Dal 7 gennaio 2014:

- 78/176, 82/883, 83/29, 92/112 (Impianti che producono biossido di titanio),
- 2008/1 (IPPC),
- 1999/13 (Impianti che usano solventi organici),
- 2000/76 (Impianti di incenerimento e coincenerimento).

Dal 1° gennaio 2016:

- 2001/80 (Grandi impianti di combustione).